



# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



- ☐ **Progetto di Fattibilità  
Tecnica ed Economica**
- ☐ **Progetto Definitivo**
- ☒ **Progetto Esecutivo**

## PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE

Ai sensi dell'art. 3 Lett. C) della

“Convenzione 13/05/2023 tra Soc. MARA SOLAR - Comune di Ferrandina “  
Prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico  
dell'impianto di Pubblica illuminazione del Centro Storico  
del Comune di Ferrandina CUP: E42E23000650007

### I TECNICI

( Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO )

( Arch. Stefano D'AMELIO )

( Ing. Marco PANTONE )

**Schema di Contratto**

**All.to  
L.1**

data: SETTEMBRE 2024





UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA

(PROVINCIA DI MATERA)

Rep. n. .... /2024

OGGETTO: contratto pubblico per l'appalto dei lavori di *"Prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica illuminazione del Centro Storico del Comune di Ferrandina"* Codice CUP

E42E23000650007 - Codice CIG \_\_\_\_\_.

Il Sig. **PANTONE ing. Marco**, nato a Ferrandina (MT) il 13.09.1964, Tecnico Comunale, residente a Ferrandina e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella sua qualità di **Responsabile dell'Area V-Lavori Pubblici e Patrimonio**, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sindacale n. 3 del 11/01/2024 prot. 655 del 21/01/2024 (in seguito denominato **"Stazione appaltante"**).

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), e residente a \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ n° \_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in \_\_\_\_\_ ( ) alla \_\_\_\_\_ n° \_\_-, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ numero REA \_\_\_\_\_ agli atti (in seguito denominato **"Contraente"**).

	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo per averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta ed il secondo a mezzo di carta d'identità n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____ (____) con validità al __/__/____, rinunziano spontaneamente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.	
	<b>PREMESSO:</b>	
	- che per i lavori di <i>"Prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica illuminazione del Centro Storico del Comune di Ferrandina"</i> – Codice CUP: <b>E42E2300065007</b> , l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. ____ del _____, esecutiva a norma di legge, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € <b>500.000,00</b> di cui € <b>362.829,36</b> per lavori a <b>misura</b> , comprensivi di € <b>16.719,63</b> non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza oltre ad € <b>137.170,64</b> per somme a disposizione dell'Amministrazione;	
	- che ai sensi dell'art. <b>41 comma 14 del DLgs 36/2023</b> , la Stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera in € <b>78.985,41</b> ( <b>settantottomilanovecentottantacinque/41</b> ), pari al <b>21,769%</b> dei lavori a base di gara.	
	- che i lavori sono finanziati con i fondi della Società <b>MARA SOLAR SRL</b> per <i>"opere compensative relative all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a 19,9 MWp, di cui alla convezione 13/05/2023 tra MARA SOLAR SRL e Comune di Ferrandina"</i> ;	
	- che il <b>Direttore dei Lavori</b> in data __/__/20__, prima dell'avvio della scelta del contraente, ha redatto apposita attestazione dello stato dei luoghi ai sensi	
	2	

	dell'art.1 comma 2 lett. a) Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;	
	- che con successiva Determinazione n. ____-Area V-lavori Pubblici e Patrimo-	
	nio- del _____ - DSG n. ____ - del _____, esecutiva ai sensi di legge,	
	sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 17, com-	
	ma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000 , ed è stato, quindi,	
	disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata senza previa	
	pubblicazione di un bando di gara, che prevede l'invito di almeno cinque ope-	
	ratori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra-	
	mite elenchi di operatori economici, abilitati alla categoria OG10 classifica II, ai	
	sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lga.23/2023 e s.m.i avvalendosi del	
	criterio minor prezzo, con offerta di ribasso sull'importo dei lavori ai sensi	
	dell'art.108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e di stipulare il relativo con-	
	tratto con determinazione del corrispettivo a misura, come previsto all'art. 3	
	comma 1 lett. m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/23;	
	- che con lettera di invito trasmessa tramite piattaforma di eProcurement,	
	prot. n. _____ in data __/__/20__, si è proceduto ad invitare gli operatori	
	economici selezionati alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 – comma 1	
	lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei <i>"Prosecuzione</i>	
	<i>dell'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica illumina-</i>	
	<i>zione del Centro Storico del Comune di Ferrandina"</i> -Codice CUP:	
	E42E2300065007, prevedendo un importo a base d'asta di € 362.829,36 di cui	
	€ 16.719,63 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;	
	- che il giorno_____, come risulta dal verbale di gara Prot. n. _____ del	
	_____, ad esito della procedura di gara, è stata formulata proposta di ag-	
	giudicazione a favore dell'operatore economico _____ (C.F.	
		3

	_____ - P.IVA _____) che si è dichiarato dispo-	
	nibile ad eseguire i lavori per € _____ al netto dell'IVA compresi gli	
	oneri per la sicurezza di € 16.719,63 oltre IVA al 22%, per complessivi	
	€ _____ (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta gli	
	oneri di sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera richiesti ai	
	sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di con-	
	gruità dell'offerta);	
	-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa il contraente ;	
	-che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di co-	
	municazione di cui all'art.111 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono state pubblicate	
	attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement del Comune di Fer-	
	randina, raggiungibile al link _____;	
	-che la comunicazione di cui all'art. 90 – comma 1, lettera c) del D.Lgs.	
	36/2023 e s.m.i, è stata inoltrata a tutti i concorrenti che hanno presentato	
	offerta ammessa e agli eventuali esclusi con note PEC n.____ in data _____;	
	-che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 36/2023, i termine dilatorio, previsti	
	dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affi-	
	damenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;	
	-che, ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , la compagnia assicura-	
	trice “ _____ ” – con sede legale alla Via _____, n. __ - CAP. _____ – si è	
	costituita fideiussione con polizza n° _____, emessa in data _____,	
	nell'interesse del contraente ed a favore del comune di Ferrandina, agli effetti e	
	per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assun-	
	te dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale ina-	

dempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fideiussoria la compagnia " \_\_\_\_\_ " si riterrà obbligata in solido con il contraente esecutore fino all'approvazione del certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

-che la documentazione antimafia (comunicazione o informazione), ai sensi dell'art.83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n.218/2012, non è richiesta "per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro" (EVENTUALE);

-che nei confronti del rappresentante del contraente Sig \_\_\_\_\_, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 65 del D.Lgs. 36/2023.

-che l'operatore economico contraente risulta regolarmente iscritta nella WHITE LIST della Banca dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno UTG di \_\_\_\_\_ (EVENTUALE);

-che il Sig. \_\_\_\_\_, nella summenzionata qualità, \_\_/\_\_/20\_\_ (prot. n. \_\_ del \_\_/\_\_/2024) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti della società sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e, di non essere a conoscenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-che il Direttore dei Lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di can-

	tierabilità in data __/__/20__ ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) Allegato II.14	
	del D. Lgs. 36/2023, depositato in atti;	
	- che il Responsabile del Settore con la stipula del presente atto attesta	
	l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sot-	
	toscrizione.	
	<b>TUTTO CIÒ' PREMESSO:</b>	
	i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO-</b>	
	1) Il comune di Ferrandina, in forza della Determinazione n. ____-Area V Lavori	
	Pubblici e Patrimonio -del __/__/20__ - DSG n. ____ - in data __/__/20__, nella per-	
	sona del Responsabile dell'Area ing. Marco PANTONE affida al contraente	
	_____ e per essa al costituito Sig. _____, che accetta, l'appalto dei	
	lavori di <i>"Prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico</i>	
	<i>dell'impianto di Pubblica illuminazione del Centro Storico del Comune di Ferran-</i>	
	<i>dina"</i> Codice CUP: E42E2300065007 - Codice CIG: _____ ", da eseguirsi	
	in Ferrandina (MT).	
	2) il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-	
	getto esecutivo approvato D.G.C. n° ____del _____, esecutiva ai sensi di	
	legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente ap-	
	paltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs.	
	36/2023 e s.m.i. nonché di quelle contenute nella parte ancora in vigore del	
	D.M. LL.PP. 145/2000- capitolato generale dei lavori pubblici.	
	6	



	3) Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identifica-	
	tivo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____; il Codice Unico di Pro-	
	getto (CUP) dell'intervento è : <b>E42E2300065007</b> .	
	<b>ART. 2-IMPORTO DEL CONTRATTO-</b>	
	1) L'importo del contratto ammonta ad € _____ (euro _____/__) com-	
	preso gli oneri per la sicurezza pari ad €16.719,63 (euro <b>sedicimilasettecento-</b>	
	<b>diciannove/63</b> ) oltre IVA al <b>22%</b> per complessivi € _____ (euro	
	_____/__);	
	2) Il contratto è stipulato <b>a misura con offerta ad unico ribasso;</b>	
	3) I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso	
	offerto.	
	4) Ai sensi <b>dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.</b> , visto l'obbligo di inseri-	
	mento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa sta-	
	zione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso	
	dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano	
	delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o	
	una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al <b>5 per cento</b> rispetto al	
	prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un	
	adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale	
	eccedente <b>il 5 per cento</b> e comunque in misura pari <b>all' 80 per cento</b> di detta	
	eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di	
	costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri deri-	
	vanti dalla revisione prezzi di cui al presente <b>comma</b> si utilizzano:	
	✓ nel limite del <b>50%</b> , le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel	
	quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli im-	
		7

	pegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione			
	della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente			
	allo stesso intervento;			
	✓ le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa de-			
	stinazione dalle norme vigenti;			
	✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza			
	della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i rela-			
	tivi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle			
	procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata			
	disponibile.			
	5) Si riportano di seguito i gruppi di lavorazioni omogenee in cui si suddivide il			
	progetto:			
	LAVORI A MISURA			
	N.	Designazione delle categorie omogenee	€	%
	1	Impianti per la trasformazione	362.829,36	100,00
	TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA		362.829,36	100,00
	ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI-INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE			
	1) Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato			
	dei luoghi verificando:			
	✓ l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le			
	indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;			
	✓ l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti ri-			
	spetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto			
	medesimo.			
	L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo tra			
	8			

		smesso al RUP.	
	2)	La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, <a href="#">ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023</a> , non oltre <a href="#">quarantacinque</a> giorni dalla data di stipula del contratto.	
	3)	Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.	
	4)	Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori. Il verbale contiene:	
	✓	le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;	
	✓	l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;	
	✓	la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.	
	5)	Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.	
			9

	6) L'esecutore dà inizio ai lavori entro giorni <b>10 (dieci)</b> dalla data del verbale	
	di consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro	
	il termine di giorni <b>120 (centoventi giorni) naturali e consecutivi</b> dalla data	
	del verbale di consegna dei lavori.	
	7) Mancata consegna	
	✓ Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto	
	esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce	
	immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze	
	riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del	
	progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti	
	da adottare.	
	✓ Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza	
	giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di	
	consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data	
	della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la	
	cauzione.	
	✓ La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltan-	
	te ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.	
	– Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso	
	delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in mi-	
	sura non superiore all' <b>1,00%</b> per la parte dell'importo fino a <b>258.000</b>	
	euro e dello 0,50% per l'eccedenza fino <b>all'importo contrattuale</b> , calco-	
	lato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali ripor-	
	tate <b>all'art. 3 comma 12 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023;</b>	
	La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a	
	10	

	pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunica-	
	zione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza	
	mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare	
	nel registro di contabilità.	
	Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla <b>consegna tardiva</b> dei	
	lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari	
	all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione me-	
	dia giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato	
	dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna	
	dei lavori.	
	8) Sospensione	
	Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ra-	
	gioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di	
	60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la riso-	
	luzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa	
	imputabile alla stazione appaltante.	
	9) Consegna parziale	
	Il direttore dei lavori provvede alla <b>consegna parziale</b> dei lavori nei casi di	
	temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio	
	con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori. Al ri-	
	guardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere	
	riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la rea-	
	lizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.	
	Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati	
	realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla	
		11

	sospensione dei lavori.	
	10) Nel caso di <b>consegna d'urgenza</b> , il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.	
	<b>ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI-</b>	
	1)Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi <a href="#">dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023</a> , indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.	
	<b>ART. 5 – ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI</b>	
	1) La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata <a href="#">dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023</a> .	
	2) Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con	
	12	

	l'esecutore cui impartisce <i>ordini di servizio</i> riguardo agli aspetti tecnici ed eco-	
	nomici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle di-	
	sposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.	
	3) Nel dettaglio, il direttore dei lavori:	
	✓ prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione	
	sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli im-	
	mobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità	
	del progetto;	
	✓ consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste	
	dall'articolo <a href="#">Consegna dei lavori</a> ;	
	✓ provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in	
	caso contrario, emette motivato rifiuto;	
	✓ impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relati-	
	ve agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono co-	
	municate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;	
	✓ accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenu-	
	to nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessa-	
	ria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio	
	sismico;	
	✓ accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le	
	certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative	
	a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai re-	
	quisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei	
	consumi della pubblica amministrazione;	
	✓ verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecuto-	
		13

	re e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti	
	in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	✓ controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel	
	cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente detta-	
	gliati nel programma di esecuzione dei lavori ( <i>quando si utilizzano i metodi</i>	
	<i>e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'ar-</i>	
	<i>ticolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di moda-</i>	
	<i>lità di gestione informativa digitale delle costruzioni</i> );	
	✓ dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed	
	europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei	
	consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto,	
	redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al	
	RUP ( <i>quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e</i>	
	<i>all'allegato I.9 del D.lgs.36/2023, il direttore dei lavori si avvale di modalità</i>	
	<i>di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale</i> );	
	✓ verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle	
	imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo	
	svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della	
	normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le	
	relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori	
	eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;	
	✓ supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di	
	capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;	
	✓ controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione	
	entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale	
	14	



	attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei	
	lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di ma-	
	nodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a con-	
	tenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per	
	evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;	
	✓ compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige pro-	
	cesso verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale in-	
	dennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;	
	✓ fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accerta-	
	menti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattua-	
	li, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non com-	
	portanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole	
	preventivamente al RUP;	
	✓ determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal	
	contratto in contraddittorio con l'esecutore;	
	✓ rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella do-	
	cumentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati	
	per il pagamento degli acconti da parte del RUP;	
	✓ procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in con-	
	traddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavo-	
	ri da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);	
	✓ verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei	
	manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornan-	
	done i contenuti a lavori ultimati ( <i>quando si utilizzano i metodi e gli</i>	
		15

	<i>strumenti di cui <a href="#">all'articolo 43</a> e <a href="#">all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023</a>, il direttore</i>	
	<i>dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o ag-</i>	
	<i>giornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);</i>	
	✓ gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relati-	
	va disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato	
	d'appalto;	
	✓ fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assi-	
	stendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, pre-	
	vio esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli	
	impianti;	
	✓ svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
	(CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla si-	
	curezza;	
	✓ quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui <a href="#">all'articolo 43</a> e	
	<a href="#">all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023</a> , il coordinatore dei flussi informativi assi-	
	cura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi	
	all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore	
	dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei	
	dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione	
	informativa digitale;	
	✓ controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i	
	documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavora-	
	zioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabi-	
	lità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individua-	
	re il progredire della spesa.	

## ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1) La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

2) I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura;

c) il registro di contabilità;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL);

e) il conto finale.

a) Il **giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:

✓ l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

✓ la qualifica e il numero degli operai impiegati;

✓ l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

✓ l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

✓ l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

	✓ le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;	
	✓ le relazioni indirizzate al RUP;	
	✓ i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;	
	✓ le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;	
	✓ le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;	
	b) I <b>libretti di misura</b> delle lavorazioni e delle provviste contengono la misura e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.	
	c) Il <b>registro di contabilità</b> è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.	
	d) Lo <b>stato di avanzamento lavori (SAL)</b> riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella	

	documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una	
	rata di acconto. Il SAL riporta:	
	✓ il corrispettivo maturato;	
	✓ gli acconti già corrisposti;	
	✓ l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza	
	tra le prime due voci.	
	Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette	
	il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'e-	
	secutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per	
	l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso	
	dal RUP è annotato nel registro di contabilità.	
	e) il <b>conto finale</b> dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito	
	della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a	
	una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è	
	stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene	
	sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere	
	domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di	
	contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le	
	riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel	
	termine assegnato, di <b>30 (trenta) giorni</b> , o se lo sottoscrive senza confermare le	
	domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende de-	
	finitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi <b>60 (sessanta) giorni</b> , redige	
	una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato	
	sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.	
	Per il presente intervento il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo	
		19

	di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo	
	"Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti	
	in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate	
	e misurate.	
	<b>ART. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO</b>	
	1) Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modifi-	
	cato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:	
	a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei do-	
	cumenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);	
	b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto ini-	
	ziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile	
	per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incre-	
	mento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto	
	può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del	
	valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascu-	
	na modifica nel caso di più modifiche successive);	
	c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circo-	
	stanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate va-	
	rianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposi-	
	zioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di auto-	
	rità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il	
	contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il	
	50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di	
	ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);	
	d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso	

	di:	
	✓ modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;	
	✓ successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo <a href="#">art. 124 del d.lgs. 36/2023</a> );	
	✓ assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.	
	Varianti al contratto potranno essere ammesse se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori	
	a) le soglie fissate all'articolo <a href="#">14 d.lgs. 36/2023</a> ;	
	b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	
	2) Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.	
	3) Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di <a href="#">1/5</a> dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.	
		21

	4) Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023 e nel	
	rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano pre-	
	viste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica,	
	di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a for-	
	mulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3	
	mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragio-	
	nevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento	
	del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione	
	dell'obbligo di rinegoziazione.	
	5) Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'ope-	
	ra del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della	
	variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codi-	
	ce. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione	
	delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del	
	codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c.	
	13 del codice.	
	6) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allega-	
	to II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non pre-	
	viste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo	
	contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle	
	lavorazioni o materiali sono valutati:	
	✓ desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 d.lgs. 36/2023, ove esistenti;	
	✓ ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a	
	riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti	
	alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il	



	direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.	
	Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme pre-	
	viste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità	
	dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.	
	Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazio-	
	ne appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministra-	
	zione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabi-	
	lità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono	
	definitivamente accettati.	
	<b>ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1) La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo,	
	se ricorre una delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi <a href="#">dell'art. 120 c. 6 del d.lgs.</a>	
	<a href="#">36/2023</a> ;	
	b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi	
	nell'appalto e varianti in corso d'opera ( <a href="#">art. 120 c.1 lett. b), c), del codice</a> ) nel	
	caso in cui l'aumento di prezzo eccede il <b>50 %</b> del valore del contratto iniziale	
	b) modifiche non rientranti nell' <a href="#">art. 120 comma 2 e 3 del d.lgs. 36/2023</a> nel	
	caso in cui l'aumento di prezzo eccede il <b>50 %</b> del valore del contratto iniziale	
	c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste <a href="#">dall'art. 94 c. 1 del</a>	
	<a href="#">d.lgs. 36/2023</a> ;	
	d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte	
	di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell' <a href="#">art. 258</a>	
	<a href="#">TFUE</a> .	
	e) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a	
		23

	causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	f) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.	
	2) Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito <a href="#">dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice</a> :	
	✓ invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;	
	✓ formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di <a href="#">15 giorni</a> per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi <a href="#">dell'art. 122 c. 3 del codice</a> .	
	Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di <a href="#">20 giorni</a> , richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.	
	L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto pre-	

	visto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è	
	altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consi-	
	stenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie	
	di variante.	
	3) In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appal-	
	tatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per	
	l'esecuzione delle prestazioni.	
	Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora	
	l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione	
	appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fer-	
	mo restando il pagamento delle <u>penali</u> .	
	A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei	
	casi a) e b);	
	✓ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti de-	
	curtato:	
	– degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;	
	– e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il	
	nuovo affidamento - <i>quando la stazione appaltante non prevede che l'af-</i>	
	<i>fidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario</i>	
	<i>aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).</i>	
	4)Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già	
	allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine	
	assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la	
	stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi	
		25

	oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o	
	d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero	
	delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare	
	cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione	
	bancaria o polizza assicurativa pari all' <b>1%</b> del valore del contratto, con le mo-	
	dalità di cui <a href="#">all'art. 106 del codice</a> , resta fermo il diritto dell'appaltatore di agi-	
	re per il risarcimento dei danni.	
	<b>ART. 9 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI</b>	
	1) Ai sensi <a href="#">dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.</a> , sul valore del	
	contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	al <b>20</b> per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori.	
	2) L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via	
	d'urgenza, ai sensi <a href="#">dell'art. 17, c. 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.</a> è subordi-	
	nata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di impor-	
	to garantito almeno pari all'anticipazione, <a href="#">maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di</a>	
	<a href="#">legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo ne-</a>	
	<a href="#">cessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei</a>	
	<a href="#">lavori</a> . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai	
	sensi <a href="#">dell'art. 106 c. 3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.</a> , o assicurative, autorizzate	
	alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai	
	requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivi-	
	tà. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti	
	nell'albo degli intermediari finanziari di cui <a href="#">all'arti. 106 del d.lgs. 385/1993</a> che	
	svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revi-	

	sione contabile.	
	3) La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile	
	telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piatta-	
	forme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-	
	ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, con-	
	formi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui <a href="#">all'art.</a>	
	<a href="#">26 c. 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.</a> ,	
	4) L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel	
	corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
	da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con	
	obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ri-	
	tardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della antici-	
	pazione.	
	5) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono	
	effettuati nel termine di <a href="#">30 giorni</a> decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo	
	che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque	
	non superiore a <a href="#">60 giorni</a> e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla	
	natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.	
	6) Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei	
	termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza	
	indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comu-	
	nica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo	
	dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazio-	
	ne dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.	
		27

	7) In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.	
	8) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a <b>7 giorni</b> . Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. <b>L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.</b>	
	9) Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a <b>7 giorni</b> dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di <b>30 giorni</b> decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto ( <b>non superiore a 60 giorni</b> ) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.	
	10) Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.	
	11) In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli <b>artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002</b> .	
	12) Le piattaforme digitali di cui <b>all'art. 25 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.</b> , assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con	

	i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integra-	
	te con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra	
	le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,	
	prevista <a href="#">dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs.</a>	
	<a href="#">82/2005.</a>	
	13) Ai sensi <a href="#">dell'art. 11 c. 6 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.</a> , in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo	
	a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti tito-	
	lari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello <a href="#">0,50%</a> ; le ritenute	
	possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'appro-	
	vazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifi-	
	ca di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributi-	
	va. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il	
	RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	
	provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formal-	
	mente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra	
	assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai	
	lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme	
	dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappalta-	
	tore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	14) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
		29

	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga l'importo di € <b>90.000,00 (euro novantamila/00)</b> . Il certificato per	
	il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,	
	verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	15) Il pagamento della rata di saldo avverrà solo previa acquisizione	
	dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera (cd. DURC di	
	congruità) ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021 art. 4 comma2.	
	L'attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-	
	tente, deve essere richiesta direttamente dall'impresa affidataria e dalle impre-	
	se subappaltatrici e deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante in occasio-	
	ne della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.	
	<b>ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA</b>	
	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti	
	finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di	
	tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in rela-	
	zione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero	
	altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai	
	fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti	
	dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sotto-	
	scritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati	
	all'intervento.	
	2) L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla sta-	
	zione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della pro-	



	vincia di <a href="#">Matera</a> , della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	<b>ART. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI E PREMI DI</b>	
	<b>ACCELERAZIONE</b>	
	1) Ai sensi <a href="#">dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023</a> , i contratti di appalto prevedono	
	penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte	
	dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto	
	all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.	
	2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo <a href="#">0,3‰ e l'1‰</a> dell'ammontare netto contrattuale,	
	da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non	
	possono comunque superare, complessivamente, il <a href="#">10%</a> di detto ammontare	
	netto contrattuale.	
	3) I lavori devono avere inizio entro <a href="#">45 (quarantacinque)</a> giorni dalla stipula	
	del presente contratto.	
	4) Il tempo per l'esecuzione è fissato in in giorni <a href="#">120 (centoventi giorni)</a> natu-	
	rali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo	
	le vigenti disposizioni normative.	
	5) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle ope-	
	re, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' <a href="#">1 per mille</a>	
	(euro <a href="#">uno ogni mille</a> ) <a href="#">dell'importo netto di contratto</a> corrispondente a €. <a href="#">_____</a>	
	(euro <a href="#">___/___</a> ).	
		31

	6) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.	
	7) Non è previsto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente.	
	<b>ART. 12 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI</b>	
	1) È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi <a href="#">dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023</a> :	
	✓ quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;	
	✓ per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.	
	2) Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi <a href="#">dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023</a> - riportando:	
	✓ le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;	
	✓ lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;	
	✓ la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.	
	La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.	
	3) Se la sospensione supera <a href="#">1/4</a> della durata complessiva prevista per l'esecuzione	
	32	

	zione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una	
	sanzione amministrativa alla stazione appaltante <a href="#">ai sensi dell'art. 222 c.13 del</a>	
	<a href="#">d.lgs. 36/2023.</a>	
	In questo di sospensione <a href="#">maggiori di 1/4 o maggiori di 6 mesi della durata</a>	
	complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione	
	del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore	
	ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
	sospensione oltre i termini suddetti.	
	4) Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei	
	lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro <a href="#">5 giorni</a> dalla disposizio-	
	ne di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei	
	lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine	
	contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno deter-	
	minato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora dispo-	
	sto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposi-	
	zioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per	
	poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.	
	5) Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che im-	
	pediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause impreve-	
	dibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili,	
	mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori <sup>(2)</sup> non eseguibili, dan-	
	done atto in apposito verbale.	
	6) Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, compre-	
	se anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di so-	
	sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamen-	
		33

	te la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale	
	di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne	
	espressa riserva sul registro di contabilità.	
	7) Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione	
	appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chie-	
	dere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento	
	dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382	
	c.c. e secondo i criteri individuati <a href="#">dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del</a>	
	<a href="#">D.Lgs36/2023</a> .	
	8) L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decor-	
	rente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale,	
	dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavo-	
	ri l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in	
	contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né	
	ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione	
	appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il mag-	
	gior tempo impiegato.	
	9) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo	
	rispetto alla scadenza del termine contrattuale.	
	Sull'istanza di proroga decide, entro <a href="#">30 giorni</a> dal suo ricevimento, il RUP, sen-	
	tito il direttore dei lavori.	
	<b>ART. 13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE</b>	
	L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se	
	non in caso fortuito o di forza maggiore.	
	34	

	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.	
	Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	<b>ART. 14 - CAUZIONI E GARANZIE</b>	
	1) A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il <b>contraente</b> ha prestato la garanzia definitiva di cui <b>all'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</b> , richiamata in premessa, per l'importo di € _____.	
	2) Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del <b>Contraente</b> , la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che <b>il contraente</b> stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro <b>15 (quindici)</b> giorni dalla richiesta del Responsabile <b>del progetto</b> .	
	3) La garanzia resta vincolata fino al termine fissato <b>dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.</b>	
	4) È a carico <b>del contraente</b> la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il <b>contraente</b> produce, in relazione a quanto precede, polizza assi-	
		35

	curativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi	
	dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., emessa in data _____ con	
	il - n° _____, - dalla compagnia assicuratrice “ _____ ” - con sede legale	
	alla Via _____, n. ____ - _____ -, per un importo garantito pari all'importo	
	netto di contratto corrispondente a €. _____ (euro _____)	
	così come previsto nella lettera d'invito, a garanzia dei danni eventualmente	
	derivanti dall'esecuzione, ed €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per	
	quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.	
	<b>ART. 15 - SUBAPPALTO</b>	
	1) L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla	
	Stazione appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida	
	a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-	
	to di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad	
	oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'im-	
	piego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se	
	singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle presta-	
	zioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del	
	costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'im-	
	porto del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120,	
	comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata	
	a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-	
	tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al	
	complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di mano-	
	dopera; pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del pre-	

	<b>sente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del</b>	
	<b>49,99%.</b> Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle	
	condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il	
	rischio di infiltrazioni mafiose. Per le medesime ragioni, le lavorazioni afferenti	
	la categoria prevalente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore	
	subappalto. <i>Questa stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni</i>	
	<i>volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui gli operatori</i>	
	<i>economici subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white</i>	
	<i>list o nell'anagrafe antimafia.</i>	
	<b>2)</b> I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:	
	a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da	
	eseguire;	
	b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V del Libro di cui al D.Lgs. 36/2023	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero	
	i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappal-	
	tare;	
	<b>3)</b> L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	
	della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto	
	di subappalto.	
	<b>4)</b> L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli	
	obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n.	
	276/2003.	
		37

<b>ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA</b>		
1) Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-		
zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e		
s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chia-		
mato ad operare.		
2) Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vi-		
genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in		
materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la		
sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
<b>ART. 17 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI</b>		
1) Il contraente è obbligato:		
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e		
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il set-		
tore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato		
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più		
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia		
strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione		
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;		
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,		
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;		
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.		
<b>ART. 18 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO</b>		
1) Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avve-		
nuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consisten-		
za delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultima-		



	zione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecu-	
	tore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previ-	
	ste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un	
	termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti	
	sull'uso e la funzionalità delle opere.	
	2) Non oltre <b>6 mesi</b> dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato,	
	secondo le disposizioni riportate <a href="#">all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14</a>	
	<a href="#">del d.lgs. 36/2023</a> . Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori	
	ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economi-	
	che e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tem-	
	pi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte	
	le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.	
	3) Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:	
	✓ l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:	
	– il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;	
	– le eventuali perizie di variante;	
	– il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamen-	
	te approvati;	
	✓ i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corri-	
	spondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, for-	
	ma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle	
	provviste;	
	✓ le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espleta-	
	te tempestivamente e diligentemente.	
	In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali	
		39

	non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se	
	iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabi-	
	liti <a href="#">dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023</a> .	
	4) Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di col-	
	laudo attestante la collaudabilità dell'opera.	
	5) Qualora la stazione appaltante, <a href="#">nei limiti previsti all'articolo 28 dell' Allegato</a>	
	<a href="#">II.14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</a> , <a href="#">ai sensi dell'116 comma 7 del d.lgs. 36/2023 e</a>	
	<a href="#">s.m.i.</a> , non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad	
	un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecu-	
	zione è emesso dal direttore dei lavori <a href="#">non oltre tre mesi</a> dalla ultimazione dei	
	lavori ed è confermato dal responsabile <a href="#">unico del progetto</a> .	
	<b>ART. 19 –CONTROVERSIE</b>	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente	
	contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi <a href="#">dell'art. 210 del D.Lgs.</a>	
	<a href="#">36/2023 e s.m.i.</a> Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bo-	
	nario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare	
	un contenzioso giudiziario. Il Foro competente ed esclusivo è quello di <a href="#">Matera</a>	
	<a href="#">(MT)</a> .	
	<b>ART. 20 - ONERI DIVERSI</b>	
	Il <b>contraente</b> si obbliga	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-	
	venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli or-	
	ganismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-	
	paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denun-	



	Allegato G	- Costi ed Oneri relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori
	Allegato H.1	- Stima Incidenza Manodopera
	Allegato I	- Cronoprogramma – Calcolo uomini giorno
	Allegato L.1	- Schema di Contratto
	Allegato L.2	- Capitolato Speciale d’Appalto
	Tavola 01_03	- COROGRAFIA 1:50 000
	Tavola 02_03	- PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO 1:1000
	Tavola 03_03	- PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI 1:500
	<b>Le polizze di garanzia;</b>	
	2) L’appalto viene concesso dal Comune di <a href="#">Ferrandina</a> ed accettato dal <b>Con-</b>	
	<b>traente</b> sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e	
	modalità di cui ai seguenti ulteriori documenti: Piano operativo di sicurezza	
	redatto dall’Appaltatore; <a href="#">Lettera di invito</a> .	
	3) Tutti i suddetti documenti e Piani di Sicurezza, menzionati nel presente arti-	
	colo, unitamente alla citata deliberazione di G.C. n. <u>   </u> / <u>   </u> , sottoscritti dalle par-	
	ti per integrale conoscenza ed accettazione, sono depositati agli atti dell’Ente in	
	quanto necessari all’esecuzione dell’opera.	
	4) Le parti mi dichiarano di conoscere il “Regolamento recante il Capitolato	
	Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. LL. PP. n. 145 del	
	19.04.2000 <a href="#">per la parte applicabile</a> , e <a href="#">D.Lgs. 36/2023</a> e s.m.i..	
	<b>ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI</b>	
	L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
	dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso con-	
	tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito	
	42	

	incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
	per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggu-	
	dicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	<b>ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O</b>	
	<b>DIPENDENTI DELL'APPALTATORE</b>	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina, che dichia-	
	ra di conoscere per averne ricevuto copia dinanzi a me in data odierna, appro-	
	vato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli obbli-	
	ghi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere	
	il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia	
	ritenuta grave.	
	<b>ART. 25 – PATTO D'INTEGRITA'</b>	
	L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
	patto d'integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che	
	dichiara di conoscere per essere allegato al presente contratto.	
	<b>ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 ed in relazione	
	alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e	
	altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto	
	segue.	
	<b>Finalità del Trattamento:</b> i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per	
	il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui	
	all'oggetto del contratto.	
	<b>Modalità del Trattamento:</b> Le modalità con le quali verranno trattati i dati	
		43

	personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: trattamento	
	informatico.	
	<b>Conferimento dei dati:</b> il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è	
	obbligatorio.	
	<b>Comunicazione e diffusione dei dati:</b> I dati forniti potranno saranno comunicati	
	nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del	
	D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.	
	<b>Titolare del Trattamento:</b> il titolare del trattamento dei dati personali è il	
	Comune di Ferrandina, in persona del legale rappresentante Sindaco pro	
	tempore.	
	<b>Con la sottoscrizione</b> del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679),	
	l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli	
	verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di	
	esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
	<b>Il titolare</b> del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati	
	necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al	
	successivo trattamento.	
	<b>Come Responsabile</b> esterno, l'aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati	
	Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all'esecuzione del	
	contratto.	
	<b>L'operatore economico</b> aggiudicatario-appaltatore nell'esecuzione del	
	contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del	
	trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte	

	le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs.	
	196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, anche con	
	riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per	
	prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.	
	L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-	
	appaltatore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche	
	amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017,	
	pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i	
	parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa	
	diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di	
	risoluzione del presente contratto.	
	In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di	
	mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e	
	giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione	
	del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di	
	efficacia del rapporto contrattuale.	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al	
	capitolato speciale d'appalto - che viene allegato al presente avviso per farne	
	parte integrante e sostanziale - ed alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia.	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
	modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio	
		45

di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. Il presente atto consta di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine intere a video e quanto della \_\_\_\_\_ necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato protocollo di legalità.

COMUNE DI FERRANDINA - RESPONSABILE AREA V -

**F.to: ing. Marco PANTONE**

Operatore economico contraente: \_\_\_\_\_

**F.to: Sig,** \_\_\_\_\_

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segretario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto. ==

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante

**F.to: Dott. Cosimo BASILE**



	<b>COMUNE DI FERRANDINA</b>	
	Provincia di Matera	
	<b>PATTO DI INTEGRITÀ</b>	
	<b>(art. 1 co. 17 legge 190/2012)</b>	
	Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area	
	<b>E</b>	
	L'Operatore Economico, come sopra generalizzato	
	<b>Premesso che:</b>	
	- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione,	
	uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della	
	criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a	
	fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta	
	indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad	
	un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione	
	dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di riferimento;	
	- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti	
	giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto	
	pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di	
	reciproca lealtà e correttezza;	
	- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano	
	normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si	
	affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente	
	leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli	
	operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli impegni	
	alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia	
		47

	ad effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di	
	violazione degli obblighi assunti dai contraenti;	
	- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di	
	contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo	
	protocollo d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti	
	con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù	
	implementata da un nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di	
	cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei	
	Contratti Pubblici e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio	
	2017;	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in	
	sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese	
	sottoscritte il 15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo	
	tra ANAC- Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di	
	corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle	
	recentissime Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16	
	Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. "misure straordinarie di gestione, sostegno e	
	monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte	
	delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del	
	Comune di Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela	
	della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	
	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione	
	della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di	

	Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l "Patto	
	d'integrità" al fine di attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e	
	contrasto alla corruzione;	
	<b>Visti:</b>	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per	
	la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	amministrazione";	
	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n.	
	72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della	
	corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.: da	
	ultimo, l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato	
	con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018;	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è	
	stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure	
	straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente	
	dell'ANAC e al Prefetto competente;	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale	
	Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;	
	- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre	
	2018 e riguardanti le c.d. "Misure straordinarie di gestione, sostegno e	
		49

	monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e	
	antimafia” di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede	
	espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere	
	di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere	
	sanzionata con l’esclusione dalla gara;	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	<b>SI SANCISCE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Articolo 1 – Oggetto</b>	
	Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il	
	Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri	
	comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché	
	l’espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque	
	tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa	
	nell’ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una	
	serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l’irrogazione di	
	provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall’art. 5 del	
	presente Patto.	
	Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di	
	Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel	
	procedimento di gara e nell’esecuzione del contratto, sono consapevoli del	
	presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli	
	obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso	
	di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni	
	sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio	
	50	

	dei compiti loro assegnati.	
	<b>Articolo 2 - Ambito di applicazione</b>	
	Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori	
	economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle	
	procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	
	di cui al D.Lgs. n. 50/2016.	
	Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune	
	di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.	
	Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il	
	comune di Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi	
	previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione	
	del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante	
	dell'operatore economico.	
	Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di	
	affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione	
	di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.	
	Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli	
	affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.	
	<b>Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici</b>	
	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	<b>Clausola n. 1</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente	
		51

	Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a	
	segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità	
	o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del	
	contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa	
	influenzare le decisioni di gara o di contratto.	
	<b>Clausola n. 2</b>	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici,	
	alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,	
	intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma	
	esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti	
	la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per	
	indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese	
	terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà	
	dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria	
	ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di	
	un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dalla	
	vigente normativa.	
	<b>Clausola n. 3</b>	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. ===	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di	
	52	

	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	
	esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
	rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.	
	<b>Clausola n. 4</b>	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia	
	di cui alla precedente clausola n. 2.	
	<b>Clausola n. 5</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
	essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto	
	o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del	
	D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e	
	successive mm. e ii..	
	<b>Clausola n. 6</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia	
	stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà	
	applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva	
	successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni	
	fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante	
	automatica detrazione, da parte del Comune di Ferrandina, del relativo	
	importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione	
	utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.	
	<b>Clausola n. 7</b>	
	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che	
		53

	prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e	
	reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene	
	e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della	
	sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
	<b>Clausola n. 8</b>	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e	
	segretezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla	
	gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.	
	<b>Clausola n. 9</b>	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318	
	c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-	
	bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	<b>Clausola n. 10</b>	
	Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di	
	stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una	
	situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e	
	concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità	
	di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi	
	soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196	
	54	



	seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che	
	ricorrano insieme o da sole:	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali	
	da parte delle imprese partecipanti;	
	utilizzazione anche in parte dello stesso personale;	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono	
	cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti.	
	<b>Clausola n. 11</b>	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze	
	di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna	
	divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,	
	ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in	
	danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;	
	è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in	
	giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,	
	corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati	
	all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.	
	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non	
	menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:	
	- quando il reato è stato depenalizzato;	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;	
	- revoca della condanna medesima.	
	<b>Clausola n. 12</b>	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di	
		55

	assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la	
	sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata	
	legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Clausola n. 13</b>	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati	
	contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	<b>Clausola n. 14</b>	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a	
	stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al	
	fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune	
	di Ferrandina.	
	<b>Clausola n. 15</b>	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta	
	applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,	
	l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi	
	indicati, con ex dipendenti del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non	
	costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto	
	e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti	
	dipendenti.	
	L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli	
	impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle	
	56	

	sanzioni di cui all'art. 5.	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai	
	propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli	
	obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati	
	dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del	
	contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.	
	<b>Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante</b>	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità,	
	a:	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e	
	correttezza;	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che	
	non conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed	
	alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	Ferrandina;	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del	
	direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia	
	stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la	
	Stazione Appaltante sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti	
	di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322	
	bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale.	
	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e	
		57



